



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

N. 6 Reg. Delib.
del 26/04/2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Damiano al Colle, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale vigente, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERCESI CESARINO	Presidente	Sì
BRANDOLINI PAOLA	Vice Sindaco	Sì
DACREMA MONICA	Consigliere	Sì
PJETRI GABRIEL	Consigliere	Sì
SARCHI MAURIZIO	Consigliere	Giust.
VERCESI KATIA	Consigliere	Sì
VOMMARO FEDERICO	Consigliere	Giust.
VICENTINI GIANCARLA	Consigliere	Sì
ARCHETTI ALESSANDRO	Consigliere	Giust.
TIZZONI DANIELE	Consigliere	Sì
PALEA PAOLO	Consigliere	Giust.
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		4

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor VERCESI CESARINO, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a 15.000 €,
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.000;

RILEVATO che il Comune di San Damiano al Colle ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 10 del 13.8.2012, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO degli scaglioni IRPEF sopra riportati, si ritiene opportuno applicare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di realizzare una migliore equità fiscale:

- da 0 a 15.000 € → 0.40 %
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,45 %
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000 → 0.50 %
- oltre € 50.000 € → 0,65 %

DATO ATTO che se i redditi non superano gli 8.000,00 l'addizionale non è dovuta;

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01/01/2022, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Contabile;

con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2022 come specificato in premessa;

- di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2022;

Inoltre con apposita votazione unanime e favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.4.2022

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II **GESTIONE DELL'ENTRATA**

- Art. 5 - Responsabile dell'entrata
- Art. 6 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 - Poteri ispettivi
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini

TITOLO III **RISCOSSIONE**

- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Dilazioni di pagamento

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3
Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:
 - da 0 a 15.000 € → 0.40 %
 - oltre € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,45 %
 - oltre € 28.000 fino ad € 50.000 → 0.50 %
 - oltre € 50.000 € → 0,65 %

Art. 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
3. E' stabilita un'esenzione per i redditi inferiori a 8.000,00 euro.

TITOLO II
GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 5
Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale può determinare le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
 - c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, alla gestione del tributo.
3. La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte del funzionario responsabile, si limita all'eventuale scambio di informazioni e notizie con l'Agenzia delle Entrate, quale soggetto competente della gestione del medesimo tributo.

Art. 6
Attività di controllo e accertamento

1. L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7
Poteri ispettivi

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III
RISCOSSIONE

Art. 9
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022.

DOTT. ARRIGO BONATI
DOTTORE COMMERCIALISTA –REVISORE LEGALE
VIA ASILO 11
27049 STRADELLA PV
C.F. BNTRRG71R07I968Z P.IVA 02149810182

Verbale n. 07 del 12/04/2022

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: Parere Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: "Modifica scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 e approvazione nuovo regolamento comunale".

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

DEL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Modifica scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 e approvazione nuovo regolamento comunale".

PRESO ATTO

Del parere favorevole espresso dal responsabile del settore finanze e tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. 18/05/2000 e s.m.i.;

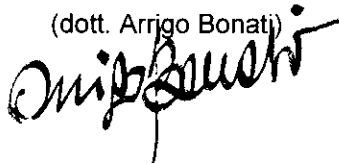
ESPRIME

parere favorevole sulla proposta in ordine alla deliberazione suddetta.

San Damiano al Colle, 12 aprile 2022

IL REVISIONE UNICO

(dott. Arrigo Bonati)



Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to VERCESI CESARINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì 28/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Damiano al Colle, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE